



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Anna Rita Pasca - Presidente rel.

Dott. Sergio Memmo - Giudice

Dott. Paolo Moroni - Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **16/2021** promosso da:

TUNDO VINCENZO S.P.A. (c.f. 03733040756) rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Matino (c.f.MTNSDR68L27E563T) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mantova (MN), via E. Toti n.1 Leverano, ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che società TUNDO VINCENZO S.P.A. ha presentato in data 25-11-2021 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservando - ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. - di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro un termine fissato dal giudice;

- tenuto conto che la società ha allegato al ricorso: visura camerale aggiornata, verbale dell'Organo Amministrativo del 18.11.2021 per notar A. De Nunzio, bilanci approvati per l'esercizio 2018, 2019 e 2020, elenco dei clienti/crediti, elenco dei fornitori, anagrafica INAIL ed elenco dei dipendenti;

- rilevato che il Collegio è chiamato in questa sede solo ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Lecce, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;



ritenuto congrua l'assegnazione del termine di gg.90, determinato tenendo conto: - della pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento; della necessità di contemperare le ragioni dei creditori con quelle della società; - del disposto di cui all'art.22 della legge n.147/2021 (in base al quale, fino alla scadenza del termine previsto dall'art.1 del d.l. n.19/2020, convertito con modif. dalla legge n.35/2020, il termine fissato ai sensi dell'art.161 comma sesto, l.f. è compreso fra 60 e 120 giorni <<anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento>>);

considerato che è prospettata la continuità dell'attività d'impresa per cui il Collegio valuta opportuno nominare sin d'ora un commissario giudiziale che compia le attività di verifica previste dall'art.161 VI co. l.f.;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

precisato che: - quanto agli obblighi informativi, la ricorrente deve ogni trenta giorni presentare una relazione riguardante tutte le operazioni compiute nelle more, la situazione finanziaria dell'impresa e l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; - vi è divieto di pagamento dei crediti pregressi; - vi è divieto di effettuare prelievi dal conto corrente aziendale fino a quando il commissario giudiziale, verificate le necessità imposte dalla eventuale continuità aziendale, non avrà dato le disposizioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti di vigilanza;

ritenuto che, in ragione della nomina del commissario giudiziale, al fine di garantire il pagamento del compenso dello stesso e delle spese di giustizia, va disposto il deposito di una cauzione di €. 10.000 su conto corrente di nuova apertura;

p.q.m.

concede

alla società TUNDO VINCENZO S.P.A. (C.F. 03733040756) termine sino al 24 febbraio 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

nomina quale commissario giudiziale il **dott. Ivan Carpentieri**;

dispone che il ricorrente depositi ogni trenta giorni (a decorrere dal deposito della domanda) una relazione riguardante tutte le operazioni compiute nelle more e che si attenga agli altri obblighi indicati in motivazione;



dispone che la società depositi la somma di €.10.000,00 a titolo di cauzione su c.c. di nuova apertura.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla società debitrice ed al nominato commissario giudiziale.

Lecce, li 2 dicembre 2021

Il Presidente est.

Dr.ssa Anna Rita Pasca

